



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII civile

in persona del giudice Erminio Colazingari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9585 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24/02/2025.

TRA

CONSERF SRLS (P.I. 15374991006), in qualità di rappresentante sostanziale dei sig.ri: - I [REDACTED] Sonia [REDACTED] , [REDACTED] Vito (L. [REDACTED] 339F), [REDACTED] li Nicola ([REDACTED] R), Praticò Francesco (PRTFNC60R04H224M); [REDACTED] Delia ([REDACTED]), in persona dell'amministratore unico dott. Alessandro D'Antonio, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Mastracci (C.F. MSTCHR83L45H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (00192) Via Germanico, 172, giusta procura.

- Ricorrente -

E

IBL Banca S.p.A., 00452550585 e partita IVA 00897081006, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti allegata al presente atto ex art.10 del DPR 10/02/2001 n. 123 (doc. 1), dall'Avv. [REDACTED] a (C.F.: [REDACTED] U) del foro di Milano, con domicilio eletto presso l'Avvocato Elena [REDACTED] (C.F. [REDACTED] E), con st [REDACTED] giusta procura.

-resistente

All'udienza del 24/02/2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE





dell'intermediario e l'equa ripartizione degli oneri tra il finanziatore e il consumatore. Metodi alternativi, come quello basato sulla curva degli interessi, sono stati considerati non idonei a garantire la tutela del consumatore, in quanto suscettibili di essere influenzati da scelte unilaterali del finanziatore, come il livello del TAN o la struttura delle spese *up front*.

Infine, sulla legittimazione passiva di IBL anche per le spese assicurative, IBL ha eccepito infine di non essere legittimata passiva rispetto alla domanda di rimborso delle spese assicurative, richiamando l'art. 22, comma 15-quater del D.L. 179/2012.

Tale eccezione è da respingere. Secondo l'orientamento consolidato (Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 4483/2017), il finanziatore è tenuto a restituire le spese assicurative non godute in caso di estinzione anticipata, salvo successivo diritto di rivalsa verso l'assicuratore. L'esistenza di un collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e copertura assicurativa legittima il consumatore a richiedere direttamente al mutuante la restituzione dell'importo proporzionalmente non maturato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **Accoglie il ricorso;**
- **Accerta e dichiara nulle le clausole contrattuali** che nel caso di estinzione anticipata limitano il rimborso spettante ai Clienti delle spese sostenute in sede di stipula e, per l'effetto, condanna parte resistente al rimborso delle spese indicate per complessivi **euro 13.127,74;**
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in favore della parte ricorrente medesima in complessivi **€ 4.230,00 a titolo di compensi professionali**, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Roma, 8/6/ 2025

il Giudice

Dott. Erminio Colazingari

